



Disposti di natura non doganale

Edizione 7/22 – 1° gennaio 2022

Regolamento 69-12

Destinatari autorizzati

Imposta sul valore aggiunto sull'importazione
(imposta sull'importazione)

Il regolamento R-69 contiene le disposizioni d'esecuzione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini relative agli articoli 50–64 della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20) e alle rispettive disposizioni dell'ordinanza. Scopo di questo regolamento, destinato agli specialisti, è uniformare l'applicazione delle disposizioni sull'IVA sull'importazione.

Dal presente regolamento non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Per agevolare la lettura, nel presente regolamento è usata la forma maschile, la quale tuttavia si riferisce sempre a persone di entrambi i sessi.

Indice

1 Destinatari autorizzati..... 3

1.1 Fattispecie 3

1.2 Modo di procedere all’atto dell’immissione del bene in libera pratica 3

1.2.1 In generale..... 3

1.2.2 Calcolo dell’imposta 3

1.2.3 Luogo di destinazione in territorio svizzero al momento dell’immissione in
libera pratica 3

1 Destinatarî autorizzati

1.1 Fattispecie

Un bene viene trasportato in regime di transito al domicilio di un destinatario autorizzato, dove viene immesso in libera pratica entro 30 giorni.

1.2 Modo di procedere all'atto dell'immissione del bene in libera pratica

1.2.1 In generale

Il regime di transito viene concluso regolarmente. Entro 30 giorni dalla presentazione in dogana, il destinatario autorizzato deve presentare una dichiarazione doganale per i beni presentati in dogana e dichiarati sommariamente presso l'ufficio doganale di controllo (art. 38 OD-UDSC). Nella dichiarazione doganale è, per esempio, possibile chiedere l'immissione in libera pratica del bene.

1.2.2 Calcolo dell'imposta

L'imposta sull'importazione è calcolata, a seconda dell'operazione, sulla controprestazione pagata o da pagare per il bene oppure sul suo valore di mercato al momento in cui sorge il debito fiscale. Nella controprestazione o nel valore di mercato vanno incluse, se non sono già comprese, le spese di trasporto e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione in territorio svizzero in cui il bene deve essere trasportato in questo nuovo momento. Questo nuovo termine è determinante anche per l'aliquota d'imposta da applicare.

1.2.3 Luogo di destinazione in territorio svizzero al momento dell'immissione in libera pratica

- Al momento dell'immissione in libera pratica il bene si trova già nel suo luogo di destinazione (p. es. domicilio del destinatario autorizzato);

In questi casi la base di calcolo dell'imposta include, se non sono già comprese, le spese di trasporto e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione. Per esempio:

- spese per il trasporto del bene dal confine doganale o dall'ufficio doganale aeroportuale fino al domicilio del destinatario autorizzato;
- spese per l'imposizione nel regime di transito; e
- spese per l'immissione del bene in libera pratica.

- Al momento dell'immissione in libera pratica il bene deve essere trasportato dal domicilio del destinatario autorizzato in un nuovo luogo di destinazione in territorio svizzero.

Al momento della nascita del debito fiscale, il bene deve essere trasportato in un nuovo luogo di destinazione in territorio svizzero. Per questo motivo la base di calcolo dell'imposta include, se non sono già comprese, le spese di trasporto e di tutte le prestazioni connesse fino a tale luogo di destinazione. Per esempio:

- spese per il trasporto del bene dal confine doganale fino al domicilio del destinatario autorizzato;
- spese per l'imposizione nel regime di transito;
- spese per l'immagazzinamento intermedio;

- spese per l'immissione del bene in libera pratica;
- spese per il trasporto del bene dal domicilio del destinatario autorizzato fino al nuovo luogo di destinazione in territorio svizzero.